

Cl:8.11.1
Fasc:N.15.1/2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, DI POTENZA PARI A 2033,20 KW, UBICATO NEL COMUNE DI CARAGLIO, IN LOCALITÀ TETTO BARILE.

PROPONENTE: SOCIETÀ AGRICOLA A.P.F. VALLE MAIRA S.S., VIA PROVINCIALE N. 13/A, 12039 - VERZUOLO.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 20.04.2023 con prot. di ric. n. 24946, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola A.P.F. Valle Maira s.s., con sede legale in Via Provinciale n. 13/a - Verzuolo;
- con nota provinciale prot. n. 25441 del 21.04.2023 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 21.04.2023 al 18.05.2023;
- con nota prot. n. 25442 del 21.04.2023, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183"*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 29219 del 10.05.2023 il **Comune di Caraglio** ha comunicato che in data 23 aprile 2023 è decorso il termine per l'effettivo inizio dei lavori, stabilito dal D.lgs. 28/2011 all'art. 6 comma 2, della Procedura Abilitativa Semplificata di cui al Decreto Legislativo 3.3.2011 n. 28 depositata allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune di Caraglio. Essa abilita la costruzione e l'esercizio di impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile (fotovoltaico) con potenza pari a 4.665,6 kWp in Caraglio, Via Prata sui terreni censiti all' Agenzia del Territorio -sezione Catasto Terreni- al foglio 31, mappali n. 104, 141, 148, 149, 205, 31, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e delle Opere

connesse estese nel Comune di Bernezzo. Per le valutazioni di competenza sul "cumulo" impiantistico si trasmette in allegato alcuni elaborati significativi del costruendo impianto che dista circa 500 metri da quello proposto dalla Società Agricola A.P.F. Valle Maira S.S.;

- con nota prot. ric. n. 31389 del 18.05.2023 l'**ASLCN1** ha espresso le seguenti osservazioni:
 - Secondo le dichiarazioni del proponente, delle quali si prende atto, questa soluzione non necessita di scavi e/o livellamenti, non altera la coltre agricola, è facilmente rimovibile invertendo la rotazione della trivella ma garantisce comunque, sulla base delle prove effettuate, affidabilità e resistenza allo sfilamento dal terreno in caso di vento eccezionale. In fase esecutiva occorrerà comunque verificare adeguatamente la resistenza del "combinato pali e pannelli" a possibili raffiche di vento veloce (cosiddetto "effetto vela").
 - Per quanto di competenza, dal punto di vista delle ricadute sulla salute umana, non si ravvedono criticità nel contesto in esame e, pertanto, si ritiene che l'opera non debba essere assoggettata alla procedura VIA. Si rileva però che l'area oggetto di intervento ricade in area agricola (definita zona "H" nel P.R.G.C. vigente) di Classe I e II e, quindi, rispetto a quanto disposto dalla DGR 1183/2010, ritenuta INIDONEA per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra. A riguardo, si prende atto di quanto precisato dal proponente, secondo il quale tale condizione di inidoneità viene superata in funzione della ricadenza in presente (entro i 500 metri di distanza) un'area industriale di tipo estrattivo del comune di Bernezzo, indicata come "P1 - aree a destinazione produttiva industriale e commerciale da confermare e ampliare", rimandando ogni valutazione in merito a codesta Provincia.
 - Si ritiene altresì opportuno il rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali e riguardanti la fase di progettazione esecutiva:
 - L'area dell'impianto dovrà risultare idoneamente recintata; su tutto il perimetro dell'impianto fotovoltaico dovranno essere installati ostacoli rigidi (es. recinzioni in materiale isolante, non conduttivo) che impediscano l'avvicinamento di terzi.
 - Dovranno essere garantite le distanze di sicurezza non inferiori ai limiti di cui all'allegato IX° al D.Lgs 81/08 e smi (o a quelli risultanti dalle pertinenti norme tecniche di settore, da indicare sul progetto), al fine di evitare possibili contatti diretti o scariche pericolose a persone che transitano nei paraggi.
 - Lungo tutto il perimetro dell'impianto dovrà essere installata idonea segnaletica monitoria di sicurezza con segnali di divieto, avvertimento.
 - Dovranno essere prese delle misure atte a impedire o almeno a contenere (es. con sfalci effettuati prima della fioritura e se del caso ripetuti qualora la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura eccessiva) lo sviluppo e/o la diffusione della specie erbacea "Ambrosia artemisiifolia L.", pianta infestante dall'alto potere allergenico agli occhi e alle vie respiratorie dell'uomo.
 - Si dovranno prevedere adeguati accorgimenti per evitare che gli automobilisti transitanti nella vicina strada comunale possano essere abbagliati da parte di luce solare riflessa dai pannelli fotovoltaici.
 - In fase di eventuale successiva istanza autorizzativa, dovranno essere approfonditi e valutati, altresì, in maniera più dettagliata, gli aspetti inerenti l'impatto acustico ed elettromagnetico delle opere in progetto, nei confronti dei ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 20 giugno 2023 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
 1. Dal punto di vista amministrativo, ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera, la società proponente, sulla base di quanto dichiarato dal proponente, dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
 - Nulla osta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
 - Benessere tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
 - Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;
 1. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 2033,20 kW da realizzarsi presso il Comune di

Caraglio, in località Tetto Barile su un lotto avente una superficie totale di 29.307 m². Secondo i proponenti, l'ambito individuato rientra tra le aree classificate "idonee" in base ai criteri definiti dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i., in quanto l'impianto di che trattasi, pur interessando un'area caratterizzata dalle classi I e II di capacità d'uso del suolo e quindi "inidonea" secondo i criteri dettati dal D.M. 10/09/2010, ripresi dalla D.G.R. n. 3-1183 del 14/12/2010 e confermati dal PEAR approvato con D.G.R. n. 200-5472 del 15/03/2022, è posto a meno di 500 m da un'area industriale–produttiva, indicata dal P.R.G. C. vigente del Comune di Bernezzo come "P1 Aree a destinazione produttiva industriale e commerciale da confermare e ampliare".

Il lotto oggetto di intervento è compreso, per la porzione che ospiterà i moduli FV ed il locale tecnico, interamente entro i 500 m di distanza dall'area industriale in questione.

Per quanto dichiarato, il progetto prevede di collocare 136 stringhe su strutture metalliche leggere ancorate al terreno mediante viti metalliche di lunghezza variabile da 160 a 220 cm in funzione della natura del terreno.

La produzione energetica attesa è di circa 2.812 MWh/anno.

Per quanto riguarda le opere di connessione e collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, il proponente ha effettuato la domanda TICA ed Enel Distribuzione per una potenza di consegna di 1800 kW: al momento non è ancora disponibile la soluzione tecnica di allaccio, ma in ragione del contesto e della presenza di una cabina MT in prossimità dell'impianto, il proponente stima che la connessione non comporterà interventi di rilievo.

1. Dal punto di vista ambientale, l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

- a) Suolo

Come sopra accennato, secondo quanto desumibile dalla Carta della capacità d'uso dei suoli alla scala 1:50.000 della Regione Piemonte, l'area di che trattasi ricade in parte (circa 13.300 m²) nella classe I - "Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un'ampia scelta di colture agrarie" e, per la restante porzione, nella classe II - "Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie".

Dai calcoli effettuati dal proponente, l'ingombro effettivo dell'impianto in questione ammonta a 8.847 m² pertanto, per quanto indicato, i restanti 20.460 m² resteranno, almeno teoricamente, coltivabili. Per ridurre l'impatto dell'opera sul suolo, l'impianto sarà interamente amovibile, senza l'utilizzo di cemento armato in opera; per il locale tecnico si è optato per una cabina interamente prefabbricata.

Nelle condizioni di esercizio non verrà fatto uso di solventi o altri additivi nel caso di lavaggio dei pannelli fotovoltaici: la pulizia delle superfici verrà effettuata con acqua distillata e sarà effettuata in primavera in giornate non soleggiate e con pannelli non caldi.

- b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Si rileva come il sito proposto interferisca con il disegno della rete ecologica individuato per la Provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp" (la cui documentazione è disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>), ricadendo all'interno del corridoio ecologico principale denominato "Grana-Mellea".

L'area non occupata dai pannelli, secondo il proponente, continuerà ad essere adibita a seminativo: dal momento però che ne viene prevista la gestione attraverso il pascolo o lo sfalcio regolare della copertura erbacea, non è chiaro se si intenda effettuare l'inerbimento dell'area. Quale intervento di mitigazione di natura paesaggistica ed ambientale viene proposta la messa a dimora di una siepe autoctona per il mascheramento dell'impianto, utilizzando due specie rampicanti lianose: *Lonicera caprifolium* ed *Hedera helix*: le specie potranno essere utilizzate entrambe o singolarmente in funzione della disponibilità presso i fornitori al momento di realizzazione dell'impianto.

A questo proposito, si ritiene più funzionale allo scopo una quinta realizzata con specie arboree e/o arbustive proprie della flora locale.

Non viene fornita alcuna indicazione su eventuale illuminazione dell'impianto.

c) Terre rocce da scavo

Viene previsto lo scavo e la posa dei cavidotti dell'impianto fotovoltaico estesi fino al punto di consegna (cabina), tuttavia i volumi di scavo non sono stati quantificati.

d) Dismissione

Viene descritta sommariamente nell'elaborato "Relazione illustrativa": al termine vita dell'impianto, previsto dai proponenti in 30 anni, si avranno due possibilità:

1) revamping con sostituzione dei pannelli e dell'inverter con prodotti aventi prestazioni energetiche sicuramente migliorate;

2) dismissione, con rimozione dei pannelli, delle strutture di sostegno metalliche (verosimilmente riciclabili), asportazione delle viti di fondazione, rimozione dei cavidotti, della recinzione e di tutta l'impiantistica, rimozione della cabina elettrica. L'area sarà ripristinata allo stato attuale mediante semina. In merito alla dismissione della cabina, si riscontra una discordanza con quanto dichiarato nello studio preliminare ambientale, in cui si afferma che "La cabina Enel, di piccole dimensioni, non verrà dismessa in quanto di proprietà di *E-distribuzione*".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. ric. n. 29219 del 10.05.2023 del **Comune di Caraglio** e la nota prot. ric. n. 31389 del 18.05.2023 dell'**ASL CN1**, in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- gli impatti ambientali potenzialmente significativi del progetto riguardano: l'interferenza con la vegetazione pioniera, il consumo di suolo in fase di esercizio e lo smaltimento dei materiali in fase di dismissione;
- In data 20 giugno 2023, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 40743 del 26.06.2023, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto è emerso che l'impatto ambientale presumibilmente prodotto dall'impianto come inquinamento acustico, elettromagnetico e dallo smaltimento rifiuti, sarà ridotto e non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.04.2023 con prot. di ric. n. 24946, da parte del legale rappresentante della Società Agricola A.P.F. Valle Maira s.s., con sede legale in Via Provinciale n. 13/a - Verzuolo, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE CHE, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e messa in esercizio dell'intervento (Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003), dovranno essere debitamente recepite le prescrizioni dettate dall'ASLCN1 sopra indicate, nonché chiariti i seguenti aspetti:**
 - a) una diversa soluzione progettuale per la realizzazione della siepe perimetrale, prevedendo di consociare tra loro entità arboree e/o alto arbustive proprie della flora autoctona;
 - b) chiarimenti in merito al fatto che il progetto preveda o meno la posa in opera di una rete lungo il perimetro dell'impianto; in caso affermativo questa dovrà essere sollevata da terra di almeno 20 cm per consentire il passaggio della piccola fauna, avendo cura di evitare la presenza sul suo lato inferiore di elementi che possano provocarle ferite. Inoltre, nella taratura dell'impianto di sorveglianza, sarà necessario porre molta attenzione che il passaggio della fauna non attivi gli allarmi;
 - c) al fine di mitigare la riduzione della funzionalità del corridoio ecologico all'interno del quale ricade l'area interessata dall'impianto FV, fatto salvo quanto previsto dal R.D. 25/07/1904, n. 523, vengano proposti, qualora realizzabili su aree in disponibilità del proponente, interventi di restauro ecologico finalizzati a potenziare e/o a deframmentare le formazioni semi-naturali che vegetano attualmente lungo la vicina fascia perifluviale del T. Grana-Mellea, corredati da un adeguato piano di manutenzione degli stessi;
 - d) chiarimenti in merito all'eventuale illuminazione notturna dell'impianto anche in relazione a quanto previsto dalla L.R. 31/2000 e s.m.i.;
 - e) chiarimenti in merito alle modalità di gestione della vegetazione nell'area dell'impianto in progetto, comprensivo della composizione del miscuglio impiegato per eventuali inerbimenti, che dovrà essere funzionale alla creazione di un prato polifita, evitando l'utilizzo di specie alloctone estranee alla flora locale;
 - f) il piano delle manutenzioni della siepe perimetrale, unitamente all'elenco delle specie impiegate, finalizzato ad assicurare la funzionalità della fascia durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, provvedendo al risarcimento delle fallanze dove necessario ed effettuando eventuali interventi di potatura al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna (indicativamente non oltre l'inizio del mese di marzo di ogni anno);
 - g) vengano specificate le modalità di connessione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.
- 3. DI STABILIRE per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti condizioni ambientali**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA - Dipartimentale di Cuneo ed alla Provincia di Cuneo (**Verifica di ottemperanza**):

- Per quanto attiene la fase di cantiere:
 - a. venga assicurata un'attenta gestione del top soil durante le lavorazioni che prevedono movimenti terra;
 - b. qualora necessario, il proponente dovrà richiedere apposita deroga ai sensi della D.G.R. 27/06/12 n. 24-4049.
- In fase di esercizio:
 - c. venga garantito e adeguatamente mantenuto l'inerbimento di tutta la superficie occupata dall'impianto FV in progetto, nonché la funzionalità della siepe perimetrale.
- In fase di post operam:
 - d. dovrà essere valutata, attraverso l'analisi di un adeguato numero di campioni, la necessità di effettuare interventi ammendanti/correttivi per mitigare eventuali effetti negativi determinati sul suolo dalla presenza dell'impianto fotovoltaico;
 - e. i rifiuti originati dallo smantellamento dell'impianto – previa classificazione – dovranno essere avviati preferibilmente al recupero o, in subordine, allo smaltimento presso impianti debitamente autorizzati, nel rispetto della vigente normativa.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

<p>ESTENSORE: Arch. Barbara Giordana Ufficio Valutazione Impatto Ambientale</p>
--